

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 41

del 29/09/2022

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: VECCHI Luca

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ordinanza relativa alle limitazioni legate al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) valide dal 01/10/2022 al 30/04/2023

OGGETTO: ordinanza relativa alle limitazioni legate al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) valide dal 01/10/2022 al 30/04/2023

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la stessa e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a preservarla dall'inquinamento e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;

VISTI

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- i contenuti del "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/20 17 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 "Attuazione della sessione europea regionale 2018
 - "Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato diverse disposizioni sulla qualità dell'aria;

VISTI IN PARTICOLARE

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR2020 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
- l'articolo 24 delle norme tecniche di attuazione del PAIR2020 "Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani" relativo all'inserimento nei regolamenti comunali dei divieti di installazione e utilizzo di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza e l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali;

- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite misure relative ai generatori di calore a biomassa per riscaldamento ad uso civile e misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;
- il Regolamento regionale n. 3 del 1 agosto 2018 "Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981";
- l'art. 40 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1523 del 2 novembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni in materia di qualità dell'aria inerenti ai settori agricoltura ed energia e proroga di un anno la validità del PAIR2020 fino al 31.12.2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1928 del 21 dicembre 2020, "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento per l'anno 2020";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/1/2021, relativa al rafforzamento delle misure emergenziali nonché all'introduzione di ulteriori misure strutturali inerenti alle domeniche ecologiche, agli abbruciamenti di residui vegetali e agli obblighi di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici (di cui all'art. 22, comma 1, lettera a delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 di completamento del quadro delle misure straordinarie per la qualità dell'aria non ricomprese nella delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13/1/2021
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 13/12/2021 che proroga le disposizioni del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo piano ed inoltre stabilisce che le disposizioni relative all'obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici (di cui all'art. 22, comma 1, lettera a delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, già differite dal punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 33 del 2021) non trovino attuazione fino al 31/12/2022, confermando tutte le ulteriori misure previste dalla medesima propria deliberazione n. 33/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n.745 del 16/05/2022 con la quale la Regione Emilia Romagna aderisce per un primo periodo sperimentale al progetto MOVE IN (Monitoraggio Veicoli Inquinanati per la trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1158 del 11/07/2022 con la quale è stato approvato il documento programmatico contenente gli obiettivi strategici e le scelte generali del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'art. 36 della legge regionale n. 11/2022 del 03/08/2022 che ha approvato la proroga dell'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle seguenti categorie di veicoli, sino all'attivazione del servizio MOVE-IN, e comunque non oltre il 31/12/2022:

VERIFICATO CHE

- la popolazione residente nel Comune di Reggio Emilia al 31/12/2021 è pari a 170.283 abitanti;
- il Comune di Reggio Emilia è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017 così come aggiornati dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 nonché agli ulteriori provvedimenti sopra citati;

CONSIDERATO CHE

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unita mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- nel corso del 2021 a Reggio Emilia nella centralina di monitoraggio da traffico di viale Timavo sono stati superati per 51 giornate i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), mentre i valori relativi al biossido di azoto (NO₂) sono rimasti anche nel 2020 entro i valori limiti annuali previsti dalla normativa (40 microgrammi/m3 di concentrazione media annuale);

PRESO ATTO

- della sentenza del 10 novembre 2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ed in particolare per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 che, in Emilia-Romagna, riguarda le zone della Pianura est e della Pianura ovest;
- degli sforamenti costanti nella stazione di traffico di viale Timavo a Reggio Emilia del numero massimo annuale di superamenti del valore limite giornaliero di PM10, nonché del verificarsi in alcuni anni di sforamenti occasionali della concentrazione media annuale del biossido di azoto (NO₂;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

RICHIAMATI

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;

- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- il "Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16 luglio 2018, in merito all'applicazione dell'art. 20 comma 1 "Limitazioni delle dispersioni termiche degli edifici con accesso al pubblico".

ORDINA

L'adozione delle seguenti misure:

MISURE ORDINARIE 1° OTTOBRE 2022- 30 APRILE 2023

- Dal 01/10/2022 al 31/12/2022 nelle giornate infrasettimanali di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 18.30 nell'area del centro abitato di Reggio Emilia (come da planimetria di cui all'allegato n. 1, parte integrante della presente ordinanza) dei seguenti veicoli a motore:
 - veicoli a benzina omologati PRE EURO e EURO 1, EURO 2;
 - veicoli a benzina/metano e benzina/gpl omologati PRE EURO e EURO 1
 - veicoli diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3:
 - ciclomotori e motocicli omologati PRE EURO e EURO1.
- <u>2. Dal 01/10/2022 al 30/04/2023</u> in tutte le domeniche (<u>domeniche ecologiche</u>) valgono i divieti di circolazione di cui al precedente <u>punto 1 estendendo</u> però <u>gli stessi</u> anche ai veicoli <u>diesel</u> categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati <u>EURO 4</u>;
- 3. <u>Dal 01/01/2023 al 30/04/2023</u> i divieti di circolazione di cui al precedente punto 1 si estendono anche ai veicoli <u>diesel</u> categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati <u>EURO 4</u>;

Dal 01/01/2023 la Regione Emilia- Romagna attiverà il servizio MOVE IN. Tutti i veicoli soggetti limitazioni di cui al punto 1 e 3 che aderiranno al servizio MOVE IN, installando una scatola nera secondo modalità operative che verranno diffuse dalla Regione Emilia Romagna, potranno comunque percorrere, eccetto nelle domeniche ecologiche, un quantitativo massimo di chilometri all'anno, assegnato in base a tipologia e classe ambientale del veicolo secondo la disciplina tecnica di dettaglio che verrà definita dalla Regione Emilia Romagna.

- 4. Il divieto alla circolazione di cui ai presenti punti 1, 2 e 3 è <u>sospeso</u> salvo l'attivazione delle misure emergenziali di cui al punto 7:
 - -nei giorni festivi infrasettimanali di martedì' 1 novembre 2022, giovedì 24 novembre 2022 (San Prospero), giovedì 8 dicembre 2022, lunedì 26 dicembre 2022, venerdì 6 gennaio 2023, lunedì 10 aprile 2023, martedì 25 aprile 2023;
 - -nelle domeniche del 30 ottobre 2022, 18 dicembre 2022, 25 dicembre 2022 (Natale), 1 gennaio, 8 gennaio 2023, 9 aprile 2023 (Pasqua)
- 5. Dal 01/10/2021 al 30/04/2022, in tutto il territorio comunale: nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multicombustibile (in presenza quindi di un impianto di riscaldamento alternativo) il divieto di utilizzo di biomasse legnose (legna, pellet, cippato, altro):
 - **nei generatori** di calore con classe di prestazione emissiva **inferiore a "3 stelle"** (quindi <u>fino a 2 stelle comprese</u>), cosi come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186;
 - nei focolari-caminetti aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato. Conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014.

6. in tutto il territorio comunale, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria è prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli non superiori a tre metri cubi per ettaro al giorno. Inoltre, la deroga è consentita solo nei giorni in cui non sono state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria di cui al successivo capitolo della presente Ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi.

Si rimanda all'ALLEGATO 3 del presente atto, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, per conoscere le modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto.

MISURE EMERGENZIALI 1 OTTOBRE 2022 - 30 APRILE 2023

- 7. Nel caso in cui il **bollettino emesso da Arpae** (nelle giornate di lunedì, mercoledì' e venerdì, individuate come giorni di controllo), dovesse evidenziare **l'attivazione dello stato di emergenza** (secondo l'introduzione del nuovo meccanismo preventivo definito al punti 1.b della DGR n.33/2021) nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
 - 7.1 <u>dal 01/10/2022 al 31/12/2022 valgono i divieti di circolazione</u> di cui ai precedente <u>punto 1 estendendo</u> però <u>gli stessi</u> anche ai veicoli <u>diesel</u> categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati <u>EURO 4</u>;
 - 7.2 <u>dal 01/01/2023 al 30/04/2023 valgono i divieti di circolazione</u> di cui al precedente <u>punto 3 estendendo</u> però <u>gli stessi</u> anche ai veicoli <u>diesel</u> categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati <u>EURO 5; in caso di attivazione delle misure</u> emergenziali, le limitazioni del presente punto valgono anche per i veicoli che hanno aderito al servizio MOVE-IN.
 - 7.3 <u>- Dal 01/10/2022 al 31/04/</u>2023, in tutto il territorio comunale, <u>divieto di</u> <u>utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo)</u>; .
 - 7.4 Dal 01/10/2022 al 31/04/202 in tutto il territorio comunale
 - divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (falò, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 - divieto di sostare con motore acceso per tutti i veicoli;
 - divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, il divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
 - obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
 - potenziamento dei controlli relativi al rispetto dei divieti di cui ai punti sopra.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi e per la determinazione dei periodi farà riferimento il sito dell'Arpae "Liberiamo l'Aria - Bollettino delle misure emergenziali" https://www.arpae.it/misure_emergenziali.asp?idlivello=1697 .

MISURE GENERALI CONTINUATIVE - PELLETS - IMPIANTI A BIOMASSA - RISCALDAMENTO

Si ricorda che sono in vigore su tutto il territorio comunale le seguenti norme

- 8. <u>divieto di installazione</u> di generatori di calore a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle", così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186);
- 9 obbligo di <u>utilizzare</u>, nei **generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, **pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2** da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di **conservare la pertinente documentazione**.
- 10. <u>divieto di installazione e l'utilizzo</u> in tutto il territorio comunale di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e il <u>divieto di utilizzo di quelli esistenti</u>;
- 11. durante il periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale devono essere mantenute chiuse tutte le aperture dei locali degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico e scarico). Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Si specifica inoltre che:

dal 1 gennaio 2023, entrando in vigore per le aziende agricole gli obblighi di adottare le misure indicate all'art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020,

le aziende agricole sono obbligate ad adottare le seguenti misure:

- copertura delle vasche di stoccaggio delle deiezioni o realizzazione di vasche con un rapporto superficie/volume inferiore o uguale a 0,2 m2/m3, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile;
- **distribuzione degli effluenti di allevamento** con le metodologie a bassa emissione indicate al capitolo 9, paragrafo 9.5.3.4 del Piano.
- nelle nuove aziende agricole è vietato stoccare liquami in lagoni, conformemente a quanto previsto dal regolamento regionale n. 1 del 28 ottobre 2011, con riferimento alle tipologie di stoccaggio degli effluenti.
 - Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo è verificato in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06. Per le attività che non sono soggette ad autorizzazione si procederà con un controllo a campione in base alle modalità

AREE DI APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE E DEROGHE

12. L'area del centro abitato del comune di Reggio Emilia in cui si applica il divieto di circolazione di cui ai punti 1, 2 e 3 e di cui al punto 7.1 e 7.2 della presente Ordinanza è

individuata nella <u>planimetria di cui all'allegato n. 1,</u> costituente parte integrante della presente ordinanza .

13. In deroga alle limitazioni di circolazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 7.1 e 7.2 vigenti sull'area del centro abitato di cui al punto precedente, sono individuati gli assi stradali e le aree che manterranno la libera percorribilità, così come successivamente specificato ed individuato nell'allegato 1 di cui sopra:

a) - "CORRIDOI DI ATTRAVERSAMENTO":

- S.S. 9 VIA EMILIA DIRETTRICE PARMA MODENA: Via F.Lli Cervi (tratto compreso tra Via Prati Vecchi e l'imbocco con Viale Martiri Di Piazza Tien An Men) Strada Tangenziale Nord (S.S.722);
- VIA P. MONTAGNANI MARELLI;
- S.S. 63 DEL CERRETO (DIRETTRICE CASTELNUOVO MONTI): Via Bice Bertani Davoli - Via Hiroshima - Via Chopin - Via Inghilterra - Via Martiri della Bettola (tratto compreso tra Via Inghilterra e Via Della Repubblica);
- S.S. 63 BIS: Via Dei Gonzaga Via F.lli Manfredi (tratto compreso tra Via dei Gonzaga e Via XX Settembre);
- VIALE CITTA' DI CUTRO Svincoli di collegamento tra Viale Citta' di Cutro e S.S.722;
- VIA XX SETTEMBRE;
- S.P. 3 DIRETTRICE BAGNOLO IN PIANO CASELLO A1 STAZIONE AV: S.P. 3 Viale dei Trattati di Roma Via Filangeri Via Citta' del Tricolore;
- DIRETTRICE BAGNOLO IN PIANO VIA MORANDI TANGENZIALE: Via A. Gramsci
 Via N. Green Via A. Lincoln e Via R. Morandi, Strada Tangenziale Nord S.S.722;
- VIA A. PATERLINI (tratto compreso tra Via Cisalpina e l'accesso al Palazzo di Giustizia);
- S.P. 467 DIRETTRICE REGGIO EMILIA SCANDIANO: Via Vertoiba Via dell'Aeronautica Via del Partigiano Via Martiri di Cervarolo (tratto compreso tra Via del Partigiano e viale O. Piacentini);
- VIA DEL CHIONSO (tratto compreso tra Via dell'Aeronautica e Via W.A. Mozart);
- S.P. 28 VIA GORIZIA (DIRETTRICE CAVRIAGO): Via Teggi Via Gorizia (tratto compreso da Via A. Volta alla Rotatoria dell'acquedotto con Via Inghilterra-Via Chopin);
- TANGENZIALE SUD-EST (DA VIA INGHILTERRA A VIA PASTEUR) E VIA BOCCONI: Viale Fornaciari - Viale Salvarani - Viale Piacentini - Viale Mons. Cocconcelli - Via Pasteur - Via Bocconi.

b) "PARCHEGGI E VIE DI ACCESSO AGLI STESSI":

- PARCHEGGIO CAMPUS S. LAZZARO con accesso dal tragitto Via Bocconi/Via Cocconcelli Via Pasteur Viale Amendola Via Doberdo'.
- PARCHEGGIO MERIDIANA di VIA KENNEDY: sul tragitto Via Hiroshima Via Kennedy;
- PARCHEGGIO ZONA MANCASALE: viale Trattati di Roma via L. Lama via F. Casorati via C. Calvi di Coenzo via Raffaello via G. Bovio via Gramsci;
- PARCHEGGI SCAMBIATORI :
 - PARCHEGGIO FORO BOARIO:
 - -dal tragitto Tangenziale Nord Via Nicolo' Copernico Via XX Settembre; -dal tragitto S.S. 63 direttrice Castelnovo Nè Monti Via dei Gonzaga Via F.lli Manfredi;
 - PARCHEGGIO DI PIAZZALE EUROPA anche detto PARCHEGGIO C.I.M. -CENTRO INTERSCAMBIO MOBILITÀ dal tragitto Via del Partigiano/Via dell'Aeronautica - Via Agosti - Via Ramazzini;
 - PARCHEGGIO VOLO in LARGO GIAMBELLINO dal tragitto Via Hiroshima/Chopin Via F.Lli Cervi;

- PARCHEGGIO LE QUERCE in via MUZIO CLEMENTI dal tragitto Via Inghilterra Via Francia Via Mercadante;
- PARCHEGGIO DI PIAZZALE FUNAKOSHI dal tragitto Via Bocconi/Via Cocconcelli Via Pasteur Viale Amendola;
- PARCHEGGIO CECATI:
 - dal tragitto da ovest: Via Inghilterra Via Francia Via Lungo Crostolo Via D.F. Cecati
 - -dal tragitto da sud-est: Viale Piacentini Via Rosa Luxemburg Via Benedetto Croce Via Magati Viale Umberto I° Via Rossena Via P. Pariati Via D. F. Cecati;
- PARCHEGGIO DI PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA dal tragitto Via Morandi-Via Meuccio Ruini-Via Gramsci-Via Duo / via F. Romano; In occasione degli eventi sportivi che si verificano presso il MAPEI STADIUM, che per questioni d'ordine pubblico comportino limitazioni di circolazione su piazzale Atleti Azzurri d'Italia, via Duo e via Taddei, in alternativa al parcheggio scambiatore di piazzale Atleti Azzurri d'Italia è individuata una ulteriore area su cui vige la deroga al divieto di circolazione, corrispondente alle aree di parcheggio del complesso di via Meuccio Ruini (Unieco), ossia l'area circoscritta da via Morandi a ovest, via Ruini a nord e via Gramsci a est e Tangenziale a sud. Questa area sarà raggiungibile dai percorsi: Via Morandi Via Meuccio Ruini Via Gramsci.
- PARCHEGGIO DI VIALE LUXEMBURG/PIAZZALE ZAMBERLETTI dal tragitto Viale Piacentini - Via Rosa Luxemburg

c) <u>"AREA OSPEDALIERA SANTA MARIA NUOVA"</u> comprendente:

- VIABILITA' INTERNA ALL'AREA ASMN E PER L'ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO
- ALTRE PARTI DELLA STRUTTURA SANITARIA (solo gli aventi diritto)
- PARCHEGGI DI P.LE GALENO,
- P.LE BERENGARIO DA CARPI

accesso dai percorsi:

- $\bullet~$ Via Inghilterra Via Francia Via Lungocrostolo Viale Umberto I $^\circ$ Via Murri
- $\bullet~$ Viale Piacentini Via Rosa Luxemburg Via Benedetto Croce Via Magati Viale Umberto I $^\circ$ Via Murri
- Viale Piacentini Via R. Luxemburg Via Benedetto Croce P.Le Quarnaro Viale Risorgimento;

uscita dai percorsi:

- Viale Risorgimento P.Le Quarnaro Via Benedetto Croce Viale R. Luxemburg oppure Viale Risorgimento P.Le Quarnaro Via C. Magati Via Lungo Crostolo Via D.F. Cecati Via G. da Baiso Via Lungo Crostolo Via Francia Via Inghilterra;
- Via Murri Viale Umberto I Via Rossena Via P. Pariati Via D. F. Cecati Via G. da Baiso Via Lungo Crostolo Via Francia Via Inghilterra;
- Via Murri Viale Umberto I Via Rossena Via P. Pariati Via D. F. Cecati Via G. da Baiso Via Lungo Crostolo Via C. Magati P.Le Quarnaro Via Benedetto Croce Viale R. Luxemburg
- 14. Sono <u>esclusi del divieto di circolazione</u> di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 7.1 e 7.2 i seguenti veicoli (così come indicato nel PAIR 2020):
 - autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti (inclusi ciclomotori e motoveicoli),
 - veicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico;
 - ciclomotori e motocicli elettrici,

- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale, così come indicato nell'allegato 4 del PAIR 2020 e riportati integralmente nell'allegato 2 della presente ordinanza come costituente parte integrante della stessa.

DISPONE CHE

- L'inosservanza alle prescrizioni in materia di <u>circolazione stradale</u> di cui al presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle in esso previste. Per le altre violazioni al presente provvedimento si applicano le norme di cui alla L. n. 689/81.
- L'inosservanza alle <u>altre prescrizioni di cui alla presente provvedimento</u> che non siano previste e sanzionate da specifiche norme di legge o dal "Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza" sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del testo unico degli enti locali.
- Sia previsto il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e la comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni erogate prevedendo almeno 1.200 controlli/anno.

Per quanto riguarda

- L'esecuzione del presente provvedimento, per quanto attiene le limitazioni alla circolazione, è affidata agli Organi di Polizia Stradale individuati dall'art.12 del Codice della Strada, per quanto attiene alle altre misure previste nel provvedimento è incaricata la Polizia Locale, le altre forze di Polizia, nonché tutti gli altri organi di controllo deputati alla vigilanza.
- La presente ordinanza sia resa nota mediante:
 - la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - l'apposita segnaletica istallata agli accessi della zona in cui vige il divieto;
 - la comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione;
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio e integra le precedenti annullando e sostituendo le parti in contrasto con essa;


INFORMA CHE

contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
Luca Vecchi







Legenda **SEGNALETICA LIMITAZIONI PAIR**

Servizio Minibù




dal parcheggio Volo al piazzale Funakoshi





dal parcheggio ex Foro Boario al parcheggio Centro Commerciale Le Querce



dal parcheggio piazzale Atleti Azzurri d'Italia (stadio) a Ospedale









Parcheggi accessibili attraverso i corridoi

ALLEGATO 2

A. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada

- 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di **rifiuti soli- di urban**i;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il **trasporto di materiali sfusi** o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il **trasporto di containers o casse mobili** di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il **trasporto di materie classificate pericolose** ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i **trasporti specifici** dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C.
- 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
- n) trattrici stradali;
- o) autospazzatrici;
- p) autospazzaneve;
- q) autopompe;
- r) autoinnaffiatrici;
- s) autoveicoli attrezzi;
- t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbiatrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;

- dd) **autopubblicitarie** e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- hh) autocappella;
- ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
- jj) autosaldatrici;
- kk) auto con installazioni telegrafiche;
- ll) autoscavatrici;
- mm) autoperforatrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C.

B. - Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione

- ww) **veicoli di emergenza e di soccorso**, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- xx) veicoli di **turnisti e di operatori in servizio di reperibilità** muniti di certificazione del datore di lavoro;
- yy) veicoli appartenenti ad **istituti di vigilanza** e veicoli utilizzati dagli **Ufficiali Giudiziari** in servizio;
- zz) veicoli per trasporto persone immatricolate per **trasporto pubblico** (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- aaa) veicoli a servizio di **persone invalide provvisti del contrassegno** di parcheggio **per disabili**, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- bbb) veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie indispensabili e in- differibili** per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.
- ccc) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- ddd) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- eee) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

- fff) veicoli di **autoscuole** muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- ggg) veicoli di **interesse storico e collezionistico**, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- hhh) veicoli utilizzati dai **donatori di sangue** nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- iii) veicoli diretti agli **istituti scolastici per l'accompagnamento**, in entrata ed uscita, degli alunni di **asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori**, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, l<u>imitatamente ai</u> 30 minuti prima e dopo tale orario;
- jjj) veicoli appartenenti a persone il cui **ISEE** sia i**nferiore alla soglia di 19.000** €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- kkk) carri funebri e veicoli al seguito;
- lll) **veicoli diretti alla revisione** purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- mmm) veicoli al servizio delle **manifestazioni regolarmente autorizzate** e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati settimanali** o delle **fiere** autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- nnn) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le **strutture di tipo alberghiero** site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- ooo) **autocarri di categoria N2 e N3** (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- ppp) mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli **eventi sismici** del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- 1. **veicoli adibiti al servizio postale** universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- 2. veicoli muniti di autorizzazione alla **circolazione di prova** ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

ALLEGATO 3

Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021.

La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali, previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR 33/2021, è limitata alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.

L'abbruciamento dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

L'abbruciamento deve sempre essere comunicato con le modalità individuate dal Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi: il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un'e-mail all'indirizzo "so.emiliaromagna@vigilfuoco.it" o, appena sarà disponibile, tramite l'apposito applicativo web.

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

Dell'abbruciamento verranno informate le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.

L'abbruciamento deve avvenire entro 48h dalla comunicazione.

La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.